



**Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del
procedimento disciplinare nei confronti dei /delle professori /professoress e ricercatori/ricercatrici
universitari/e**

(Emanato con D.R. n. 1145/2024 del 21.06.24 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 21.06.24)

Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta norme sul procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari ai/alle professori/ professoress e ricercatori/ricercatrici universitari/universitarie e regola il funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Siena, in attuazione dell'art. 10 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 45 dello Statuto di Ateneo, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Nei confronti dei/delle professori/professoress e ricercatori/ricercatrici convenzionati/e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale trovano applicazione, oltre alle norme del presente regolamento, l'art. 5 comma 14 del D. lgs. 517 del 21 dicembre 1999, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2- Sanzioni e condotte sanzionabili

1. Ai/alle professori/professoress e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore di cui al Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze:
 - a- la censura;
 - b- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - c- la destituzione senza perdita del diritto alla pensione ed agli assegni.
2. Ai sensi dell'art. 88, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'irrogazione della sanzione della censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti
 - a. mancanza ai doveri d'ufficio
 - b. irregolare condotta.
2. Ai sensi dell'art. 89, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a. grave insubordinazione
 - b. abituale mancanza ai doveri d'ufficio
 - c. abituale irregolarità di condotta
 - d. atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.
3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Articolo 3 - Collegio di Disciplina - Composizione

1. Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto di Ateneo¹ opera il Collegio di Disciplina.
2. Il Collegio di Disciplina è nominato dal/dalla Rettore/ Rettrice su designazione del Senato Accademico.
3. Il Collegio di Disciplina è articolato in tre Sezioni ciascuna composta da:
 - a. tre professori/professoressse ordinari/e, di cui uno/una di area medica in regime di convenzionamento;
 - b. tre professori/professoressse associati/e confermati/e, di cui uno/una di area medica in regime di convenzionamento;
 - c. tre ricercatori/ricercatrici, di cui uno/una di area medica in regime di convenzionamento.
4. Ciascuna sezione del Collegio di Disciplina è composta altresì da altrettanti/e supplenti nelle medesime fasce per i casi di cessazione anticipata dei/delle titolari o di impedimento alla costituzione del Collegio.
5. Tutti i/le componenti del Collegio di Disciplina devono essere a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.

¹ Art. 45 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena

1. Il controllo disciplinare sui docenti è attribuito al Collegio di Disciplina, articolato in tre Sezioni, ciascuna composta da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nonché da altrettanti supplenti nelle medesime fasce, per i casi di cessazione anticipata dei titolari o di impedimento alla costituzione del Collegio, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico.

2. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella Sezione composta dai docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento. Cura la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettera j). Nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento generale d'Ateneo, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, esprime un parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

3. Il mandato dura quattro anni accademici e non è rinnovabile.

Ciascuna sezione è presieduta dal/dalla componente più anziano/a nel ruolo. In caso di seduta a sezioni congiunte, la presidenza del Collegio spetta al/alla professore/professoressa più anziano/a nel ruolo e di fascia più elevata.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 10, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 4- Collegio di Disciplina – Funzionamento

1. Il Collegio di Disciplina opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240², e successive modificazioni e integrazioni secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa, con la seguente composizione:
 - a. per i procedimenti relativi a professori/professoresses ordinari/e con la presenza dei soli tre professori/professoresses ordinari/e facenti parte della relativa sezione;
 - b. per i procedimenti relativi a professori/professoresses associati/e con la presenza dei soli tre professori/professoresses associati/e facenti parte della relativa sezione;
 - c. per i procedimenti relativi a ricercatori/ricercatrici, con la sola presenza dei tre ricercatori/ricercatrici facenti parte della relativa sezione.
2. Il/la Presidente convoca la Sezione di competenza coordinando e organizzando i lavori.
3. Per la validità del funzionamento e degli atti di competenza è necessaria la presenza di tutti/e i membri della sezione interessata.
4. I/le componenti del Collegio hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento:
 - a. nel caso di appartenenza allo stesso dipartimento del professore/della professoressa o ricercatore/ricercatrice sottoposto/a a procedimento disciplinare;

² Art. 10, c. 3 della legge 30/12/2010 n. 240:

“3 Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo Delegato, nonché il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

5 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data avvio del procedimento stesso; il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.”

- b. nel caso in cui sussistano legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore/la professoressa o ricercatore/ricercatrice sottoposto/a a procedimento disciplinare e, più in generale, secondo i parametri di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c.;
 - c. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 5. Le sezioni sono assistite per le verbalizzazioni e per l'espletamento di attività di supporto amministrativo da un/una segretario/a verbalizzante. Il collegio di disciplina redige verbale di ogni seduta. Ogni verbale deve essere sottoscritto, oltre che dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a verbalizzante, da ciascun soggetto ascoltato, sia a difesa sia in qualità di testimone o esperto/a.
- 6. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno/una dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del/della Presidente della sezione l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al/alla componente effettivo/a subentra il/la relativo/a membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori. Sono comunque fatti salvi gli atti istruttori compiuti prima della sostituzione, eccettuata l'ipotesi in cui il nuovo componente subentrante richieda espressamente e con adeguata motivazione la rinnovazione e/o integrazione degli atti istruttori compiuti in precedenza dal collegio. In ogni caso la rinnovazione dell'istruttoria deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
- 7. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei/delle componenti. Non è ammessa l'astensione dal voto.
- 8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti/e al segreto d'ufficio, così come il/la segretario/a verbalizzante.

Articolo 5- Notizia dei fatti e valutazione sulla rilevanza dei fatti

- 1. Si definisce "notizia dei fatti" una conoscenza effettiva e documentata del possibile illecito. Non costituisce "notizia dei fatti" una informazione non completa, imprecisa e non circostanziata, che non sia accompagnata da elementi certi circa la provenienza e la concretezza dei fatti descritti. In questo senso, quindi, il Rettore/la Rettrice si riserva di valutare se la denuncia anonima possa costituire atto idoneo ad attivare indagini più approfondite in quanto sufficientemente circostanziata e supportata da documentati riscontri.
- 2. Costituisce notizia dei fatti la trasmissione, da parte del/della Direttore/Direttrice Generale dell'Azienda o dai vertici delle strutture preposte al convenzionamento, del provvedimento di sospensione dall'attività assistenziale di cui all'art. 5, comma 14, D. Lgs. 517/1999, e successive

modificazioni e integrazioni; il Rettore/la Rettrice, presa conoscenza dei fatti che hanno costituito il presupposto della sospensione, ne valuta la rilevanza dal punto di vista disciplinare.

3. Costituisce altresì notizia dei fatti la trasmissione di provvedimenti giudiziari o contabili, anche non definitivi.
4. Al momento della conoscenza dei fatti il Rettore/la Rettrice, al fine di individuare l'organo e la procedura di competenza, valuta se la fattispecie sia rilevante ai fini della violazione di principi etici della Comunità Universitaria o abbia rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 240/2010, e successive modificazioni e integrazioni. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
 - Tipologia delle norme violate;
 - Gravità e recidività dell'infrazione;
 - prevalenza della finalità di riaffermare il principio etico leso ai fini della diffusione di buone pratiche o esigenza di sanzionare comportamenti violativi di obblighi previsti a tutela della comunità universitaria e dei suoi valori e interessi fondanti.
5. Nel caso in cui Il/la Rettore/Rettrice ravvisi che i fatti a lui/lei segnalati, per la tipologia della norma violata, per le modalità di commissione del fatto e per la preminente esigenza di riaffermare corretti modelli valoriali, possano configurare possibili violazioni al Codice Etico, invia gli atti alla Commissione Etica ed il procedimento è regolato da separato regolamento.
6. Parimenti, se nelle segnalazioni direttamente inviate alla Commissione Etica o nell'accertamento e nella verifica che essa svolge emergano fatti di rilievo disciplinare che non siano stati già segnalati al/alla Rettore/Rettrice, il/la Presidente della Commissione gliene dà immediata comunicazione, per consentirgli/le l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare di competenza.
7. Qualora il/la Rettore/ Rettrice ritenga i fatti non riconducibili né a violazione di principi etici, né di rilevanza disciplinare, non dà seguito alla notizia.
8. In ogni caso ove la notizia abbia ad oggetto fatti che possono integrare un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il/la Rettore/Rettrice, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., provvede a inviare la denuncia all'autorità competente.

Art. 6- Iter procedimentale- Fase di impulso

- 1 L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei/delle professori/professoresses e ricercatori/ricercatrici spetta al/alla Rettore/Rettrice, d'ufficio o su segnalazione di soggetti interni o esterni all'Università.
- 2 Il/la Rettore/Rettrice, immediatamente, al momento della conoscenza e/o notizia dei fatti che possono configurare illeciti disciplinari, ove necessario avvalendosi di delegati/delegate e con il supporto degli uffici, avvia il procedimento mediante contestazione dei fatti, volta a garantire all'/alla

interessato/a il contraddittorio e la partecipazione al procedimento e al/alla Rettore/ Rettrice la piena conoscenza istruttoria in ordine alla fondatezza, rilevanza e gravità della fattispecie; in questa fase, possono essere acquisite memorie e documenti e, se il/la Rettore/ Rettrice lo ritenga necessario o qualora ciò gli venga richiesto, può anche udire i soggetti coinvolti e/o a conoscenza dei fatti.

- 3 A conclusione degli accertamenti effettuati, entro 30 giorni, il/la Rettore/ Rettrice:
 - a) ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare, archivia il procedimento;
 - b) ove ritenga che i fatti possano dar luogo all'applicazione della sanzione della censura, conclude il procedimento applicando la sanzione.
 - c) ove, ai sensi dell'art. 89, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, ritenga che debba essere applicata una sanzione più grave della censura tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b e c del presente regolamento, trasmette con atto motivato la contestazione circostanziata degli addebiti e la proposta di una tipologia di sanzione al Collegio di Disciplina, inviando tutta la documentazione acquisita nella precedente fase istruttoria e dando contestualmente informazione della propria decisione all'interessato/a.

Art. 7- Procedimento davanti al Collegio di Disciplina- Fase Istruttoria e decisoria

1. Il Collegio di disciplina, udito il/la Rettore/Rettrice o altro soggetto da lui/lei stesso/a delegato/a nonché il/la professore/professoressa o il/la ricercatore/ricercatrice sottoposto/a ad azione disciplinare, eventualmente assistito/a da un difensore di fiducia, nonché l'/la eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime, a maggioranza, parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare, graduandola ove occorra. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
2. Il Collegio, che opera secondo il principio del contraddittorio, ha ampia capacità istruttoria, potendo disporre accertamenti e richieste documentali o probatorie, anche sentendo testimoni, che ritiene necessari ai fini dell'acquisizione dei fatti, e, se necessario, avvalendosi dell'opera di consulenti.
3. L'eventuale impedimento alla comparizione per la data fissata per l'audizione del/della professore/professoressa o del/della ricercatore/ricercatrice sottoposto/a a procedimento disciplinare deve essere documentato e fondato e ciò ad insindacabile giudizio del Collegio. Devono pertanto ritenersi non accoglibili richieste di rinvio a carattere puramente dilatorio.
4. Il Collegio nel termine dei trenta giorni può decidere con motivato parere:
 - a) l'archiviazione;

- b) l'applicazione di una sanzione superiore alla censura tra quelle previste dall'art. 87, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei/delle suoi componenti e senza la rappresentanza degli/delle studenti/studentesse, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

Art. 8 – Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento.

1. Il termine del procedimento è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

Art.9 – Fase di esecuzione.

1. Il/la Rettore/Rettrice provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione. L'Ufficio Personale Docente notifica il provvedimento all'/alla interessato/a e al/alla responsabile della struttura di appartenenza e, per il principio di minimizzazione di dati sensibili, solo agli uffici e strutture che per motivi di servizio debbano averne notizia.
2. In caso di personale convenzionato viene data comunicazione del provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Senese o alla struttura interessata del SSN.
3. Non è prevista la pubblicazione delle sanzioni irrogate.
4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Per il/la docente che sia incorso nella sanzione della sospensione è disposta, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi sia derivanti da nomine di competenza universitaria per dieci anni solari così come prescritto dall'art.89 comma 2 del Regio decreto n.1592 del 1933 e successive integrazioni e modificazioni.

6. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'eventuale responsabilità contabile, civile e penale derivanti dalla condotta sanzionata.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 10 - Sospensione cautelare facoltativa in corso di procedimento disciplinare

1. Il/la Rettore/Rettrice può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il/la docente sottoposto/a a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla connessa valutazione di opportunità di un allontanamento dalla sede istituzionale, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 11 - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare.

1. Il procedimento disciplinare a carico del/della professore/professoressa e del/della ricercatore/ricercatrice per fatti oggetto di diritto penale è autonomo e può essere promosso e continuato senza necessità di attendere la conclusione del processo penale.
2. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del/della professore/professoressa o del/della ricercatore/ricercatrice per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, l'avvio di quest'ultimo può essere posticipato o, se già avviato, può essere sospeso sino al decreto di rinvio al giudizio o fino al termine del procedimento penale, se ciò è funzionale ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento disciplinare.
3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.
4. Il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice sottoposto/a a procedimento penale, nei confronti dei quali sia stata disposta una misura cautelare personale deve essere sospeso/a d'ufficio dalle funzioni e dallo stipendio in via cautelare.

Art. 12 - Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare è consentito secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Le istanze di accesso degli/delle interessati/e sono trasmesse all'Ufficio Personale docente quale struttura deputata alla detenzione e conservazione di tali provvedimenti.

Art. 13 – Norma transitoria, pubblicazione ed entrata in vigore

1. In prima applicazione del presente regolamento il Collegio di Disciplina già nominato rimane in carica fino a naturale scadenza. Per l'esame delle fattispecie di cui all'art. 5, comma 14, D.lgs. n. 517/99, e successive modificazioni e integrazioni, esso può avvalersi della consulenza di un/una Docente in afferenza assistenziale individuato dal Rettore/Rettrice su richiesta del Collegio medesimo.
2. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di emanazione nell'Albo on line di Ateneo.